

Il comma 2 dell'articolo 63, alla lettera *b*), fa riferimento, quindi, alle dichiarazioni relative agli importi dei lavori per i quali il soggetto concorrente abbia svolto servizi di progettazione, all'indicazione, per ciascuno di essi, del committente, delle classi e delle categorie e della natura delle prestazioni effettuate.

Sono, pertanto, improprie quelle prescrizioni dei bandi di gara per l'appalto di servizi tecnici che (applicando, probabilmente, una clausola standard concepita per gli appalti di lavori), prevedono che la commissione di gara, dopo una verifica formale delle offerte e della documentazione e dopo il sorteggio di una percentuale di concorrenti, verifichi il possesso della cifra d'affari e non, invece, dei requisiti tecnico professionali (come richiesto dalle disposizioni della legge n. 109/94 e del regolamento n. 554/99).

Produzione di attestazioni rilasciate da precedenti committenti e produzioni documentali equivalenti.

La locuzione "documentazione", utilizzata dal citato articolo 10, comma 1 *quater*, è generica e la legge rimanda al bando o alla lettera d'invito per le necessarie specificazioni.

In taluni bandi di gara viene richiesta in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l'attestazione rilasciata da un precedente committente di avvenuto espletamento di servizi tecnici già svolti (riportante le classi, le categorie, oltre agli importi delle opere cui si riferisce la prestazione svolta).

Nel caso specifico di appalto per l'esecuzione di lavori, la vigente normativa prevede espressamente e tassativamente quale mezzo di prova il certificato di regolare esecuzione prescritto dal DPR n. 34/2000 (cfr. TAR Sicilia-Palermo n. 464/2002).

Al di fuori di tale fattispecie, vige il principio di carattere generale che un partecipante ad una gara ad evidenza pubblica, qualora non sia in grado di dimostrare il possesso di un requisito secondo quanto richiesto dal bando di gara, può procedere alla dimostrazione stessa mediante altri documenti considerati idonei dalla stazione appaltante (cfr. TAR Sicilia - Catania n. 1586/2002).

In particolare, nelle gare per l'aggiudicazione di servizi di ingegneria, una costante giurisprudenza afferma che, in ossequio al principio dell'interesse pubblico alla più ampia partecipazione, in assenza di tassativa disposizione normativa in ordine alle forme di comprova dei requisiti, occorre rifuggire ogni inutile formalismo che conduca a restringere il numero dei concorrenti.

Secondo tale giurisprudenza, le disposizioni contenute nel bando di gara in tema di specifici adempimenti a carico dei concorrenti devono essere inter-

pretate con riferimento al contenuto sostanziale dell'adempimento stesso (cfr. C.D.S. V Sez. n. 223/1999), che può considerarsi assolto se dalla documentazione presentata possa comunque obiettivamente dedursi un determinato elemento (cfr. TAR Piemonte - Torino n. 125/1996).

Inoltre, le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge quadro sono applicabili solo in caso di inidoneità sostanziale della prodotta documentazione a comprovare i requisiti prescritti, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e applicazione (cfr. TAR Sicilia - Catania n. 1079/2001).

La sopra ricordata clausola presente in taluni bandi di gara che richiede in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l'attestazione rilasciata da un precedente committente appare, quindi, ingiustificatamente restrittiva, anche perché vincola la dimostrazione dei requisiti ad una attestazione proveniente da un soggetto terzo.

Viceversa la dimostrazione dell'esecuzione dei precedenti incarichi di progettazione, dell'importo dei lavori corrispondenti e di tutte le indicazioni richieste dall'art.63, comma 2, lett. b) può essere data anche in altro modo, ad esempio con la produzione dei provvedimenti della stazione appaltante di conferimento dell'incarico, di avvenuto espletamento dello stesso, di pagamento della prestazione compiuta ecc..

Pertanto, la stazione appaltante, nei documenti di gara per l'appalto di servizi tecnici di importo pari o maggiore a € 100.000, in merito alla tipologia di documentazione da trasmettere a comprova dei lavori indicati dai concorrenti, non potrà fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dai precedenti committenti dei servizi, ma dovrà, altresì, consentire la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

Applicazione della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 8, comma 11 *quater*, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Determinazione del 3 dicembre 2003

Considerato in fatto

Sono pervenute a questa Autorità molteplici richieste di chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese concorrenti e per gli aggiudicatari dei lavori pubblici di beneficiare della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 11 *quater*, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, anche nel caso in cui il possesso della certificazione di qualità costituisca un requisito di partecipazione alla gara secondo la cadenza temporale stabilita dall'allegato B del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.

Stante l'interesse ed il rilievo generale della problematica in esame, si è ritenuto opportuno emanare la presente determinazione, tenendo anche conto delle considerazioni espresse in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha emanato un proprio parere, depositato nel corso di un'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità (cui ha partecipato anche l'ANCE), fornendo un'interpretazione della normativa *de qua*. All'indicata Amministrazione l'ANCE aveva inizialmente formulato il quesito, proposto successivamente anche a questa Autorità di vigilanza.

Considerato in diritto

Per un puntuale inquadramento della problematica in esame si rileva, preliminarmente, che la disciplina generale in materia di cauzione e di garanzia fidejussoria è dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, i quali fissano il loro importo, rispettivamente, al 2% dell'importo dei lavori per la cauzione, e al 10% dell'importo degli stessi per la garanzia fidejussoria.

Ciò premesso, l'articolo 8, comma 11 *quater*, della legge n. 109/1994 stabilisce che il rilascio, da parte di organismi accreditati, della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, comporta per le imprese alcuni benefici, tra cui quello indicato nella lettera a) dell'articolo 8, comma 11 *quater*, ossia la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria, previste dall'articolo 30 della medesima legge.

Al riguardo, l'articolo 8, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 109/1994 stabilisce che il possesso da parte delle imprese esecutrici di lavori pubblici della certificazione di sistema qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema è attestata dalle S.O.A., autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, mentre il comma 4, lettera *e)* del medesimo articolo precisa che il regolamento sul sistema di qualificazione ha il compito di graduare, in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori, la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere il possesso della suddetta certificazione o dichiarazione.

Conseguentemente, l'articolo 4 del DPR n. 34/2000 ha successivamente disciplinato la cadenza temporale dell'entrata in vigore di detto obbligo nell'allegato B, lasciando esente da esso, al termine della fase transitoria, solo gli appalti di valore inferiore al miliardo di lire (classifiche I e II), per i quali anche a regime continuerà a sussistere la facoltatività della certificazione, con conseguente possibilità di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria in caso di possesso di detto requisito.

Il primo obbligo di dimostrare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 9000 decorre dal 2003 per le gare d'importo superiore a 30 miliardi di lire, dal 2004 per le gare comprese tra 10 e 30 miliardi e a regime, dal 2005, riguarderà anche le gare di importo compreso tra 1 e 10 miliardi.

Il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità è, invece, richiesto già dal 2002 per tutte le gare d'importo superiore ai 10 miliardi e dal 2003 è stato esteso anche alle gare di importo superiore al miliardo.

La questione interpretativa posta dal combinato disposto dei citati articoli 8 della legge n. 109/1994 e 4 del DPR n. 34/2000, riguarda la natura, a regime, del beneficio di cui all'articolo 8, comma 11 *quater*, lettera *a)* della legge n. 109/1994. Se, infatti, è generalmente condivisa la sua natura di incentivo per le imprese ad acquisire la certificazione di qualità relativamente al periodo antecedente le scadenze previste dalla tabella inserita nell'allegato B al DPR n. 34/2000, ossia prima che questo requisito diventi obbligatorio, più problematica è la configurazione di detto beneficio a partire dal momento in cui la certificazione di qualità diviene obbligatoria e il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria, conseguendo automaticamente al possesso di detto requisito obbligatorio, diviene generalizzato, cessando di svolgere la sua funzione premiante.

Occorre tener presente, infatti, che la configurazione del beneficio di cui trattasi come istituto a carattere generalizzato e permanente, a partire dal momento in cui il possesso della certificazione di qualità diviene obbligatorio, comporta un attenuarsi del valore aggiunto offerto, in termini di garanzia, dal possesso del sistema di qualità.

Infatti, se nella situazione di non obbligatorietà di detto requisito l'impresa in possesso di certificazione di qualità offriva un *quid pluris* oggettivamente

e comparativamente apprezzabile, nel momento in cui quel requisito diviene obbligatorio e il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria consegue automaticamente al possesso della certificazione obbligatoria, quest'ultima non aggiunge nulla ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione alle gare.

In considerazione di ciò questa Autorità ha ritenuto sostenibile, in un primo momento e per una singola fattispecie, la tesi interpretativa secondo la quale, stante la richiamata graduazione dell'entrata in vigore dell'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema ai fini della qualificazione (*ex* articolo 8, comma 4, lettera *e*) della legge n. 109/1994 e articolo 4 del DPR n. 34/2000), l'applicazione del sistema premiante in oggetto sarebbe sottoposta ad un termine finale, che varia per le diverse classifiche della qualificazione S.O.A, secondo lo scadenario previsto dal citato allegato B del DPR n. 34/2000. Sono in ogni caso fatte salve le classifiche I e II, esenti dal suddetto obbligo anche a regime, le quali possono, pertanto, continuare a beneficiare del premio previsto dall'articolo 8, comma 11 *quater*, lettera *a*) della legge quadro.

Occorre tuttavia tener presente le seguenti ulteriori considerazioni.

Una più approfondita valutazione della indicata questione interpretativa, alla luce delle maturate esperienze, ha fatto emergere la possibilità, con la soluzione in precedenza suggerita dall'Autorità, di una sostanziale disparità di trattamento tra imprese partecipanti ad una medesima gara. Ove, infatti, si tratti di appalti di lavori di importo non superiore a € 516.452, cui quindi possono partecipare anche imprese non obbligate al possesso della qualità, le stesse, qualora, invece, posseggano il requisito, potrebbero avere il diritto alla riduzione della cauzione che non spetterebbe, invece, agli altri partecipanti qualificati per classifica superiore alla seconda.

D'altra parte, poi, una più approfondita analisi del dato normativo testuale contenuto nell'articolo 8, comma 11 *quater*, della legge quadro pone in evidenza che il legislatore non ha espressamente attribuito natura transitoria alla riduzione della cauzione ivi prevista. Pertanto, a stretto rigore formale, concorrono a formare la disciplina positiva relativa all'istituto della garanzia definitiva sia l'articolo 30 che l'articolo 8, comma 11 *quater*, della legge 109/94.

Dal che la conseguenza che, in mancanza di un coordinamento espresso fra le due disposizioni, per il quale si auspica un intervento chiarificatore da parte del legislatore, entrambe possono ritenersi applicabili alla stregua di istituti di carattere permanente, considerando l'articolo 30 come normativa di carattere generale e l'articolo 8, comma 11 *quater*, come norma recante una disciplina speciale in materia, con la conseguenza che la prevista riduzione del 50% della cauzione definitiva si applica a tutte le fattispecie ivi previste senza limiti temporali. Il che, peraltro, come sottolineato dal Ministero delle infrastrutture, trova anche giustificazione nella considerazione

della maggiore affidabilità delle imprese certificate e, pertanto, della sufficienza per le stesse di una garanzia di importo ridotto; di modo che la riduzione della garanzia, mentre in fase transitoria era funzionale all'incentivazione della qualificazione, a regime consegue ad una presunta attenuazione del rischio di inadempimento e di maggiore affidabilità dei concorrenti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

il disposto di cui all'articolo 30 della legge quadro, in materia di garanzia definitiva, si applica integralmente per tutte le fattispecie non disciplinate dall'articolo 8, comma 11 *quater*, della legge stessa, avendo quest'ultima natura di norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di cauzioni.

Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale

Determinazione del 10 dicembre 2003

Sono giunti a questa Autorità numerosi esposti da parte di imprese di costruzioni e da parte dell'AISES - Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza - l'associazione di categoria delle imprese che operano nel campo dei lavori di manutenzione stradale, che segnalavano la presunta violazione della normativa sui lavori pubblici in taluni bandi di gara relativi alle opere di segnaletica stradale.

Vista la frequenza delle interrogazioni sul tema della segnaletica stradale, l'Autorità ritiene opportuno fornire, sulla base dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali e delle proprie deliberazioni già emanate in relazione a fattispecie concrete, alcune indicazioni sulla normativa applicabile.

In diritto

Per individuare la normativa applicabile agli appalti relativi alla segnaletica stradale occorre in primo luogo stabilire se la prestazione che frequentemente costituisce l'oggetto dei bandi, ossia la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale adiacente alla sede stradale, sia riconducibile alla categoria degli appalti di lavori piuttosto che a quella dei servizi (con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al decreto legislativo n. 157/95).

A tal proposito, l'articolo 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni, stabilisce che: "...si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (...)"

Anche se questa definizione riconduce l'attività di manutenzione nell'ambito dei lavori, alcuni casi concreti hanno evidenziato la difficoltà di definire compiutamente l'accezione di "manutenzione" di opere ed impianti, sollevando alcuni problemi interpretativi.

A tali problemi interpretativi hanno cercato di dare risposta varie pronunce del giudice amministrativo, tra le quali appare molto chiara, tra le altre, la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 2518 del 4 maggio 2001.

Sottolinea, tale pronuncia che non a caso il legislatore del '94 ha eletto, quale oggetto del proprio intervento la più ampia categoria dei "lavori pubblici" in luogo di quella dell'"opera pubblica", in modo che vengono ad essere ricompresi, nell'ottica legislativa "...non solo i lavori che hanno dato luogo, mediante un'opera di costruzione, ad un'opera o ad un impianto, ma anche i lavori che si limitano ad avere l'opera o l'impianto come oggetto dell'attività".

Spiegano, ancor più chiaramente, i giudici amministrativi, con argomentazioni di tipo sostanzialistico, come il concetto di manutenzione debba essere ricondotto alla qualifica di "lavori" ogni volta che l'applicazione dell'opera dell'appaltatore comporti un'attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.

Appare, quindi, evidente ricondurre alla categoria dei lavori l'attività di manutenzione della segnaletica stradale, nell'ambito della quale interviene sempre una modificazione della realtà fisica, grazie all'utilizzazione di materiali nuovi: vernici per la realizzazione della segnaletica orizzontale e installazione dei manufatti che costituiscono la segnaletica verticale (cartelli stradali, semafori ed altri segnali stradali).

A conferma dell'argomento sostanziale sopra enunciato, interviene un altro argomento, di natura formale - letterale, che si rinviene nell'allegato 1 del Decreto legislativo n. 157/95, relativo agli appalti di servizi.

Tale allegato, per quanto concerne i servizi di manutenzione e riparazione, fa riferimento alle voci della CPC (Central Product Classification) corrispondenti ai numeri 6112, 6122, 633, 886 (aventi ad oggetto veicoli a motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali e domestici, prodotti metallici, macchinari e attrezzature).

Tali voci non possono essere applicate alla fattispecie in oggetto, relativa alla segnaletica stradale e paiono rispondere ad una logica di tassatività, portando ad escludere che possano considerarsi manutenzioni rientranti tra gli appalti di servizi attività escluse dai numeri indicati.

(Né sembra che la manutenzione in oggetto, attesa la sua specificità, possa essere fatta comodamente rientrare nel generale riferimento ai "macchinari o attrezzature" o, ancor più, nell'ambito della voce residuale degli "altri servizi".)

Oltre alla problematica relativa alla nozione di manutenzione, un'altra incertezza accompagna l'individuazione della disciplina applicabile agli appalti riguardanti la segnaletica stradale, derivante dalla compresenza, nell'oggetto di taluni bandi, di attività riconducibili ai lavori e di altre riconducibili ai servizi o alle forniture (es. contratto di fornitura e posa in opera).

La disciplina applicabile ai cosiddetti contratti "misti" è dettata dall'articolo 2, comma 1, II periodo della legge n. 109/94, "nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%".

(La medesima regolamentazione è contenuta nell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 157/95, la cui formulazione è stata, di recente, adeguata a quella già vigente nell'ambito della legge n. 109/94, con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 65/2000).

Dalla norma sopra esposta si evince che (come già chiarito nella determinazione di questa Autorità n. 13/99), nell'ordinamento italiano il criterio dell'accessorietà contenuto nelle direttive comunitarie è integrato con il cri-

terio della prevalenza economica, per cui la normativa in tema di lavori pubblici va applicata in entrambi i seguenti casi :

1. in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato che dallo stesso l'amministrazione pubblica intende conseguire è quella della realizzazione dell'opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale (criterio funzionale che si basa sul caso, prospettato *per absurdum* in applicazione della opposta soluzione, secondo cui, siccome in ogni costruzione edilizia le forniture sono di valore economico superiore agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino rilievo prevalente, tale da qualificare il contratto come di fornitura);
2. nei contratti misti veri e propri (cioè aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture) laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto (ancorché la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta funzionalmente subvalente).

Alcuni bandi di gara hanno ad oggetto la "fornitura e posa in opera" di beni inerenti la segnaletica stradale; anche in queste ipotesi di contratti di fornitura e posa in opera, in applicazione della fattispecie descritta al punto n.1, deve trovare applicazione la normativa sui lavori pubblici.

Questo in quanto nell'ambito delle attività della segnaletica stradale la posa in opera risulta più importante e rischiosa, anche se meno costosa della fornitura di beni, ciò che diventa incontestabile per la segnaletica orizzontale, dove appare evidente la prevalenza funzionale della posa in opera sul costo dei materiali (vernici).

In altri termini, le previste forniture di materiali o componenti, anche di valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione, conservano una funzione meramente strumentale, non acquistano valenza di autonoma prestazione, il contratto non diviene misto, ma conserva una funzione unitaria volta alla realizzazione o modificazione di un'opera pubblica.

Si ricorda infine, come considerazione conclusiva ed assorbente che, nell'atto di regolazione n. 5/2001 di questa Autorità, si è affermato che, in ogni caso in cui sia configurabile un'attività prevista dalle declaratorie dell'allegato A al DPR 34/2000, relativo alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell'opera o del lavoro, che costituiscono l'oggetto principale del contratto (anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera).

La categoria OS10 prevista in tale allegato è per l'appunto relativa alla "Segnaletica stradale non luminosa", relativa alla fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione nonché esecuzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.

PAGINA BIANCA

Sezione II

Protocolli

1. Protocollo d'intesa tra INAIL e Osservatorio dei lavori pubblici
2. Accordo quadro tra l'Osservatorio dei lavori pubblici e il Servizio centrale segreteria CIPE per lo sviluppo delle applicazioni del sistema del Codice Unico di Progetto e dei costi standardizzati delle opere pubbliche

Protocollo d'intesa tra INAIL e Osservatorio dei lavori pubblici

Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che prescrive procedure informatiche per l'operatività dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

visto l'articolo 4, comma 16, della stessa legge che prevede, opportunamente elencate, le attività da porre in essere da parte dell'Osservatorio;

visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 31 luglio 2000 tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'INAIL con il quale si è convenuto di procedere, nell'ambito dei principi dell'interoperabilità e della semplificazione nell'attività amministrativa, allo scambio di dati e informazioni sui lavori pubblici per gli scopi istituzionali di ciascun ente;

visto che nel predetto Protocollo d'Intesa è prevista l'istituzione di un Gruppo Tecnico congiunto con il compito di sovrintendere a tutta l'attività informatica finalizzata allo scambio dei dati, dalla progettazione alla gestione dei flussi informativi;

visto che nel Protocollo *de quo* è anche prevista la possibilità di concordare, con successivo atto, i profili operativi dell'intesa stessa;

visto il I° Protocollo Attuativo tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'INAIL, sottoscritto in data 12 dicembre 2000, con il quale si è convenuto di affidare al suddetto Ente la progettazione e lo sviluppo di alcune procedure informatiche finalizzate alla realizzazione ed al popolamento delle banche dati gestite dall'Osservatorio;

vista la relazione del Dirigente generale dell'Osservatorio presentata al Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 4 dicembre 2002 in cui è stato proposto di procedere ad un II° Protocollo Attuativo tra Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'INAIL avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di cooperazione applicativa per l'interscambio totalmente automatizzato di informazioni tra gli Enti interessati;

considerato che il Consiglio dell'Autorità nella predetta adunanza ha espresso in merito il proprio favorevole avviso;

considerata la disponibilità manifestata dall'INAIL ad offrire, oltre che la propria consolidata esperienza in materia informatica, gli strumenti tecno-

logici per supportare le esigenze operative dell'Osservatorio;

considerato che gli indirizzi governativi, riportati nel DPF 2002/2006 e nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001 prevedono, quale obiettivo primario delle politiche pubbliche la completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione con il potenziamento delle iniziative di *e-government* e di *e-procurement*;

considerato che l'INAIL, attualmente, mediante contratto in essere, dispone di una piattaforma tecnologica le cui specifiche caratteristiche la rendono particolarmente idonea a corrispondere alle esigenze operative dell'Autorità;

ritenuto che la utilizzazione da parte dell'Autorità della predetta piattaforma consentirebbe, a parità di costi, di avere servizi aggiuntivi, rispetto a quelli attualmente forniti dalla società EDS, nella fase della acquisizione dei dati ed in particolare nella elaborazione e gestione degli stessi;

tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

convengono

1. di incrementare l'attività di interscambio, unificando il processo di raccolta dei dati e delle informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo d'Intesa in data 31 luglio 2000, quale esemplificazione sperimentale della cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito del modello di *e-government* ed *e-procurement*;
2. di avviare in produzione le applicazioni sviluppate utilizzando la struttura INAIL già predisposta per ospitare i servizi di Portale.

A tal fine

AUTORITÀ e INAIL:

- coordinano tutte le attività tecniche connesse al servizio per conto delle rispettive amministrazioni;
- pianificano e attività di implementazione di nuove funzionalità;
- realizzano l'analisi funzionale di tutte le attività che ne derivano nell'ottica della cooperazione applicativa, redigendo la relativa documentazione;
- realizzano gli studi di fattibilità e le relative analisi tecnologiche di tutte le attività derivanti dalle analisi funzionali realizzate;
- provvedono — ciascuno per le parti di propria competenza — alla organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi (*call center* applicativo, assistenza all'utenza, etc.);

AUTORITÀ:

- sviluppa le applicazioni necessarie per la fruizione delle nuove funzionalità, con riferimento alla capacità della infrastruttura tecnologica dell' INAIL;
- provvede all' attività di manutenzione (MAC ed evolutiva) successiva al rilascio in esercizio delle applicazioni;
- è responsabile dei dati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

INAIL:

- provvede alla gestione in esercizio delle applicazioni sviluppate assicurandone il corretto funzionamento nei propri ambienti di produzione e gestione senza che ciò comporti alcun costo per l'Istituto.

Roma, 12 settembre 2003

Accordo quadro tra l'Osservatorio dei lavori pubblici e il Servizio centrale segreteria CIPE per lo sviluppo delle applicazioni del sistema del Codice Unico di Progetto e dei costi standardizzati delle opere pubbliche

Premessa

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, che, all'articolo 15, prevede la conclusione di accordi tra Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e successive modificazioni, che, all'articolo 4, istituisce l'Osservatorio dei lavori pubblici con compiti di raccolta e di elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale;

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente tra l'altro la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

visto in particolare il comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 144/1999, che dispone che le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio siano trasmesse anche alla Sezione Centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, che, all'articolo 4, prevede che il Governo trasmetta alle Camere, in allegato alla relazione previsionale e programmatica, un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate, integralmente o parzialmente, dallo Stato per una spesa superiore a 25 milioni di Euro (50 miliardi di lire);

vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'articolo 28, commi 3 e 5, prevede l'adozione di criteri uniformi di codifica per tutti "gli incassi, i pagamenti ed i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche";

vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, all'articolo 11, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'adozione, per ogni nuovo progetto d'investimento pubblico, del Codice Unico di Progetto;

vista la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 144, relativa all'avvio del Codice Unico d'Investimento Pubblico ed all'architettura del relativo sistema di monitoraggio;

vista la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, che, in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, «Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione», sancisce l'obbligatorietà

del codice CUP e disciplina le complessive modalità operative per il rilascio di detto codice;

considerato che la citata delibera CIPE n. 143/2002 ha disciplinato le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP, istituendo un'apposita struttura di supporto e chiamando l'Osservatorio a partecipare al Gruppo tecnico di coordinamento della stessa;

considerato che, in attuazione della normativa vigente, presso il CIPE è operativo il sistema CUP, e si sta procedendo alla progettazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP;

considerato che, in attuazione dei propri specifici compiti, presso l'Osservatorio è attivo un sistema di raccolta, elaborazione ed archiviazione delle informazioni inerenti gli appalti di opere pubbliche, nonché un modello di monitoraggio degli investimenti pubblici, limitatamente alle opere pubbliche, collaudato ed a regime;

considerata l'opportunità di razionalizzare ed unificare i flussi informativi provenienti da diversi soggetti grazie alla definizione di processi univoci di alimentazione;

considerato che l'Osservatorio ha l'onere di provvedere semestralmente alla pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici;

considerato che l'Osservatorio ha l'onere di determinare annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, per il quale adempimento ha avviato un'attività di studio e di approfondimento, che ha portato alla formulazione di un modello teorico;

considerato che l'attività di predisposizione del suddetto modello ha evidenziato notevoli difficoltà operative, dovute soprattutto alla presenza di un elevato numero di variabili, connesse anche alle diverse realtà morfologiche ed economiche del territorio, e che pertanto si rende necessario procedere all'analisi dei dati relativi alle voci di costo in relazione al progetto ed alle rispettive consistenze dimensionali;

considerato che la necessità di disporre nel settore dei lavori pubblici di costi standardizzati risponde a molteplici esigenze, tra cui il supporto all'attività di programmazione delle singole Amministrazioni e di potenziale coordinamento e controllo della spesa da parte degli organismi centrali ad esso istituzionalmente deputati;

considerato che la programmazione di opere pubbliche ha un peso determinante nella più generale attività di programmazione economica e finanziaria degli investimenti pubblici, e quindi la possibilità di programmare gli interventi sulla base di una stima attendibile dei costi di realizzazione delle opere è strumento essenziale per la razionalizzazione della spesa pubblica e per l'affidabilità della quantificazione delle risorse necessarie per corrispondere ai fabbisogni;

considerato che il CIPE verifica la congruità dei piani triennali, redatti dalle varie Amministrazioni, con le linee della programmazione nazionale;